

## RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **PREVENZIONE DELLA TORTURA**

**Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** ([STE n° 126](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 novembre 1987.

Entrata in vigore : 1° febbraio 1989.

La Convenzione prevede l'istituzione di un comitato internazionale (Comitato europeo per la prevenzione delle torture e delle pene o trattamenti disumani o degradanti) che ha il potere di visitare i luoghi in cui si trovano persone private della libertà da una pubblica autorità. Il Comitato composto da personalità indipendenti può formulare delle raccomandazioni e suggerire dei miglioramenti per rafforzare, se necessario, la protezione delle persone visitate contro la tortura o le pene o trattamenti disumani o degradanti.

Questo meccanismo, di carattere preventivo e non giudiziario, apporta un completamento importante al sistema di protezione già esistente nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE no. 5).

\* \* \*

**Protocollo n° 1 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** ([STE n° 151](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1993.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

Il Protocollo no. 1 « apre » la Convenzione consentendo al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa d'invitare gli Stati non membri ad aderirvi.

\* \* \*

**Protocollo n° 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** ([STE n° 152](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1993.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

Il Protocollo no. 2 alla Convenzione introduce emendamenti di natura tecnica. Questi prevedono, ai fini elettivi, la divisione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT) in due gruppi, in modo tale da assicurare che ogni due anni metà del Comitato sia rieletto. Il protocollo prevede anche che i membri del CPT possano essere rieletti per due volte, anziché uno come prevedeva il testo originale.